



## GLOSSARIO EXPORT

*Testi a cura di Domenico Del Sorbo*

**ACCISA:** imposta di fabbricazione e di consumo applicata sulle materie prime, semilavorati o prodotti finiti prima della vendita al consumatore finale. In Italia le accise più importanti sono applicate su alcolici, tabacchi ed oli minerali.

**AGREX:** certificato, a scadenza definita, necessario per l'esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi. Rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, definisce il contributo dovuto all'esportatore in base alla Politica Agricola Comunitaria.

**AGRIM:** certificato, a scadenza definita, necessario per l'importazione di prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, definisce il contributo all'importatore in base alla Politica Agricola Comunitaria.

**AMMISSIONE TEMPORANEA:** regime che permette l'ingresso nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dei dazi, di merci da paesi terzi destinate ad essere riesportate (es. beni destinati a fiere e manifestazioni, per esperimenti e prove, campioni, disegni, progetti).

**ANTIDUMPING:** dazi e tasse dirette a rendere meno competitivo un prodotto importato in un determinato paese, con un prezzo inferiore a quello del paese in cui è prodotto.

**A.TR:** certificato di circolazione che viene rilasciato dal paese esportatore su domanda del soggetto esportatore, che consente l'applicazione di un trattamento daziario preferenziale. Viene utilizzato per la Turchia.

**AUDIT DOGANALE:** servizio di certificazione doganale, che assicura l'accesso ad alcuni benefici doganali, offerto dall'Agenzia delle Dogane alle imprese ed agli operatori economici che svolgono frequenti operazioni doganali da almeno tre anni. Le imprese interessate a sottoporsi all'audit doganale devono presentare apposita istanza di richiesta alla Direzione Regionale di competenza, che, dopo aver svolto il proprio lavoro di auditing in collaborazione con la società stessa, rilascia un attestato di affidabilità relativo ai rapporti con l'Amministrazione doganale.

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE:** autorizzazione necessaria per rimuovere ostacoli all'esportazione/importazione di alcune merci (es. armi, esplosivi, particolari sistemi software e hardware). Il modulo può essere ritirato presso le CCIAA o l'ICE, compilato ed inoltrato al Ministero delle Attività Produttive.

**BILL OF EXCHANGE:** cambiale tratta internazionale, che contiene l'ordine di pagare una certa somma ad una data stabilita, spiccata dall'esportatore sull'importatore estero.

**BOLLETTA DOGANALE:** documento con cui si conferisce la destinazione doganale ad una merce. Si compone di 8 esemplari: per le esportazioni vengono solitamente compilati gli esemplari 1, 2 e 3; per le importazioni gli esemplari 6, 7 e 8. Solitamente la Bolletta Doganale viene compilata dallo spedizioniere doganale, il quale può anche rappresentare il proprietario in qualsiasi operazione doganale.

**BROKER:** il broker mette in contatto compratori e venditori, assiste nella definizione degli accordi commerciali ed opera esclusivamente su provvigione.

**BUYER:** professionista che acquista per conto di grandi magazzini o grandi organizzazioni di vendita direttamente dai fornitori.

**CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA ALL'ESTERO:** associazione di imprenditori e di professionisti italiani e locali, con sede in gran parte dei paesi esteri, con il compito di promuovere le aziende e i prodotti italiani. Sono riconosciute dal Governo italiano in base alla legge n. 518 del 1.7.1970.

**CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE:** organizzazione privata fondata a Parigi nel 1919, volta a promuovere l'iniziativa privata e a facilitare gli scambi internazionali e la cooperazione economica mondiale. La CCI formula pareri e suggerimenti sui maggiori problemi relativi ai rapporti economici internazionali nel campo degli investimenti esteri e della politica commerciale, finanziaria, e fiscale.

**CENTRO ESTERO REGIONALE:** (su iniziativa delle locali Camere di Commercio) è un organismo privato che, a livello regionale, assiste le imprese nel commercio estero tramite servizi di informazione, promozione e consulenza specialistica.

**CARNET ATA:** documento doganale rilasciato dalla CCIAA, per delega dell'Unioncamere, che consente alle imprese di esportare o importare temporaneamente merci verso i paesi aderenti alla Convenzione o di farle transitare senza pagare dazi e altri tributi. Ha anche la funzione di documento di circolazione e di transito consentendo alla merce l'attraversamento dei confini doganali di stati che si frappongono fra il paese di partenza e quello di destinazione. Può essere richiesto in caso di esportazione temporanea di campioni commerciali o di merci destinata a fiere e mostre, oppure nel caso di esportazione di proprio materiale professionale per lavorazioni all'estero.

**CARNET TIR:** documento rilasciato dalla CCIAA, per delega di Unioncamere, che ha lo scopo di semplificare le formalità doganali del trasporto internazionale di merci su strada. Consente che il carico, anche se deve attraversare diverse frontiere, non sia tenuto al pagamento di dazi e tasse di importazione/esportazione, né venga sottoposto ai controlli doganali intermedi.

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE:** documento di accompagnamento delle merci in cui si dichiara la provenienza da paesi associati UE e quindi ammessi al regime preferenziale negli scambi comunitari. Il documento può avere diverse sigle: EUR 1, EUR 2, A.TR, FORM A.

**CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE:** rilasciato dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale Dogane, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, per alcuni prodotti (cereali e loro farine, semole e semolini, germi di cereali, amido e fecole, glutine e farine di glutine), da presentare in dogana insieme agli altri documenti per l'esportazione verso paesi extra-comunitari.

**CERTIFICATO DI ORIGINE:** documento che attesta l'esatta ed ufficiale origine delle merci e consente alla dogana di applicare il giusto regime fiscale (agevolato o meno). Può essere richiesto alla Camera di Commercio competente per territorio, compilando l'apposito modulo.

**CERTIFICATO FITOSANITARIO:** certificato richiesto per l'esportazione di prodotti soggetti a controlli fitosanitari (semi, verdure, piante), rilasciato dai laboratori autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che attesta che i prodotti non sono infestati da batteri o insetti nocivi.

**CERTIFICATO SANITARIO E DI ANALISI:** documento richiesto nell'esportazione di prodotti alimentari e bevande destinati al consumo umano. Serve per attestare la commestibilità e la conservazione dei prodotti e viene rilasciato dalle autorità sanitarie del paese esportatore o dai laboratori di analisi certificati.

**CITES:** documento, rilasciato in Italia dal Corpo Forestale dello Stato, che consente l'esportazione di specie animali e vegetali minacciate da estinzione, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Washington del 1973.

**CODICE IVA INTERNAZIONALE:** è composto dal codice ISO del paese, seguito dalla partita IVA. Per l'Italia sarà composto dalla sigla IT seguita dal numero di partita IVA.

**CODICE MECCANOGRAFICO:** codice alfanumerico ad otto caratteri rilasciato dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive ai soli operatori abituali con l'estero. La sua funzione è prevalentemente statistica, serve soprattutto ad individuare le merci esportate e la loro destinazione. Il rilascio del codice avviene dopo la compilazione di un apposito questionario. Come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3576/c del 6.5.2004 i dati raccolti dalle Camere di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella banca dati ITALIANCOM, che sostituisce la SDOE, con l'obiettivo di ottenere un sistema aggiornato ed efficiente in materia di rapporti con l'estero.

**DELOCALIZZARE:** spostamento del processo produttivo aziendale in paesi con vantaggi competitivi quali facilitazioni fiscali e valutarie, basso costo della manodopera, delle materie prime e così via.

**DEPOSITO DOGANALE:** luogo, autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui viene immagazzinata merce non comunitaria senza essere assoggettata ai dazi di importazione, all'IVA o a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa.

**DICHIARAZIONE DOGANALE:** la dichiarazione che va redatta sul formulario unico DAU, è la manifestazione di volontà in merito al regime doganale che il proprietario o il suo rappresentante intende conferire alle merci.

**DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU):** formulario utilizzato per dichiarare la destinazione doganale che un soggetto intende dare alle merci estere, nazionali o comunitarie presentate in dogana (vedi anche bolletta doganale).

**DOGANALISTA O SPEDIZIONIERE DOGANALE:** professionista, iscritto in un apposito albo, che rappresenta il proprietario delle merci nel compimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. Può fungere anche da vettore.

**ESPORTAZIONE ABITUALE:** quando si realizza almeno il 10% del fatturato con scambi con l'estero (UE; Extra UE).

**ESPORTAZIONE DEFINITIVA:** regime doganale che permette consente alle merci di uscire in via definitiva dal territorio dell'Unione Europea, adempiendo alle formalità doganali previste.

**EUR 1 – EUR 2:** certificato di circolazione che serve ad attestare il carattere originario di una merce e costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale, ovvero l'applicazione di un'aliquota daziaria ridotta o la non applicazione dell'aliquota daziaria, in base agli accordi bilaterali tra l'UE e alcuni paesi. Per le spedizioni effettuate a mezzo posta si utilizza il modulo EUR 2.

**FATTURA COMMERCIALE:** documento fiscale redatto in diverse copie nella lingua dell'importatore o in una lingua commerciale, in cui vengono descritti: la ragione sociale dell'esportatore e del destinatario; la descrizione, la quantità e prezzo nella valuta concordata della merce venduta; gli Incoterms; il nome del vettore; oneri accessori, imballaggi e assicurazioni; numero meccanografico; paese di origine delle merci. Il documento viene vidimato dalla dogana con gli estremi della bolletta doganale. Va conservata dall'esportatore per giustificare la mancata applicazione dell'IVA.

**FATTURA DOGANALE:** documento che può essere richiesto dagli acquirenti di alcuni paesi. Viene rilasciato dalla ditta esportatrice su apposito modulo, il quale contiene il valore e l'origine delle merci.

**FORM A:** certificato di circolazione che viene rilasciato dal paese esportatore su domanda del soggetto esportatore, che consente l'applicazione di un trattamento daziario preferenziale. Viene utilizzato per i paesi in via di sviluppo.

**FRANCO VALUTA:** terminologia caratteristica di alcune esportazioni in via definitiva quando le merci vengono trasferite a titolo gratuito (es. merce per beneficenza o per propri cantieri).

**ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero):** agenzia pubblica che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, loro consorzi e raggruppamenti. A tal fine l'ICE, in stretta collaborazione con il Ministero delle Attività Produttive elabora il Programma delle Attività Promozionali, assumendo le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione. L'ICE ha la propria sede centrale a Roma e dispone di una rete composta da uffici in Italia e in 80 paesi del mondo.

**IMMISSIONI IN CONSUMO:** pagamento degli oneri doganali a carattere fiscale, diversi da quelli pagati per l'immissione in libera pratica, ovvero IVA, accise ed altre imposte eventualmente dovute che gravano sulla merce, in modo da liberarla definitivamente da ogni vincolo.

**IMMISSIONI IN LIBERA PRATICA:** adempimento doganale che grava sulla merce non comunitaria, che comporta il pagamento di un dazio doganale e l'ottemperanza di altre misure di politica commerciale comunitaria. I prodotti ammessi in libera pratica possono liberamente circolare sull'intero territorio comunitario con i soli vincoli fiscali.

**IMPORTAZIONE DEFINITIVA:** regime doganale delle merci estere che comporta il pagamento dei tributi previsti dalla legge per la loro immissione in consumo. L'importazione definitiva può avvenire attraverso qualsiasi paese comunitario, mentre l'IVA verrà riscalata nel paese in cui la merce verrà immessa in consumo.

**INCOTERMS:** sono termini di resa delle merci universalmente condivisi, che fissano il luogo e il momento in cui i rischi e gli oneri doganali passano dall'esportatore all'importatore. Gli Incoterms sono codificati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) in un'apposita pubblicazione sottoposta a periodiche revisioni.

**INCUBATORI:** specie di "laboratori o centri di ricerca" in cui managers con elevate competenze in tutte le aree aziendali raccolgono e studiano le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora pronte per essere massicciamente finanziate.

**INTRA 1 – INTRA 2:** modelli di Intrastat relativi alle cessioni (INTRA 1) e agli acquisti (INTRA 2) intracomunitari.

**INTRASTAT:** sistema di rilevazione dati per fini statistici istituito dalla Comunità europea. Consiste in una serie di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni) effettuate da soggetti passivi IVA o da enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA. Il modello utilizzato per le cessioni è denominato INTRA 1; quello per gli acquisti INTRA 2.

**JOINT VENTURES:** sono degli accordi tra due o più imprese di tipo societario (costituire una nuova società) o contrattuale (gestire insieme una attività) apportando know-how e asset complementari e condividendo il capitale, il management, il controllo delle operazioni, ma anche un'equa ripartizione dei rischi legati all'investimento.

**LETTERA DI CREDITO (L/C):** consiste nell'impegno che una banca, agendo su istruzione e per conto dell'importatore/compratore emette a favore dell'esportatore/venditore. In virtù di questo impegno, la banca si obbliga ad effettuare una determinata prestazione (pagamento a vista, pagamento differito, accettazione, negoziazione), a fronte della presentazione di alcuni documenti, entro una determinata data e nei termini e alle condizioni previste dal credito stesso.

**NOMENCLATURA COMBINATA:** consiste in un codice a otto cifre, di cui le prime sei riportano il codice del sistema armonizzato (nomenclatura

internazionale descrittiva dei prodotti). Essa consente di identificare le merci e di situarle nella loro esatta dimensione economico-fiscale. Sulla base della nomenclatura combinata viene stabilita la tariffa integrata.

**NUU 600 (Norme ed Usi Uniformi):** sono le norme di diritto internazionale, predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale, che regolano la materia dei crediti documentari. Il 1 luglio 2007 è entrata in vigore la nuova pubblicazione (ecco perché 600), che ha sostituito la precedente n. 500.

**PERFEZIONAMENTO ATTIVO:** regime comunitario per le merci ammesse alla temporanea importazione per essere sottoposte a determinate lavorazioni ed essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori ((vedi anche temporanea importazione).

**PERFEZIONAMENTO PASSIVO:** regime comunitario per le merci temporaneamente esportate fuori dal territorio comunitario, dove subiscono delle lavorazioni, riparazioni, messa a punto, per poi essere reimportate senza perdere lo status di merce comunitaria, ma adempiendo al pagamento dei diritti di confine e dell'IVA, calcolati solo sulla differenza tra il valore doganale determinato prima della lavorazione ed il valore doganale determinato dal momento della reintroduzione dei beni trasformati (vedi anche temporanea esportazione).

**PLAFOND IVA:** è un deposito IVA che permette all'esportatore abituale di fare acquisti all'estero senza pagare l'IVA entro un determinato ammontare (fatturato dell'anno precedente).

**PROCEDURA DOMICILIATA:** procedura che consente di vincolare la merce ad un regime doganale, direttamente ad opera del beneficiario della procedura, presso i locali dell'azienda.

**REGIME DOGANALE:** condizione normativa che deve essere indicata dalle imprese, attraverso la dichiarazione in dogana per disporre della propria merce.

**RISCHIO PAESE:** grado di affidabilità di un paese, valutato tenendo conto di una serie di variabili, sia di natura politica che di natura economico-finanziaria.

**SACE:** agenzia pubblica che ha il compito di assicurare il rischio dell'export italiano.

**SIMEST:** società finanziaria pubblica per il supporto degli investimenti delle imprese italiane all'estero. È stata istituita come società per azioni nel 1990 dalla Legge n° 100 del 24.4.1990.

**SDOGANAMENTO:** consiste nella presentazione delle merci in dogana e nella relativa dichiarazione doganale, registrazione della dichiarazione, adempimento degli oneri che ne derivano, probabile controllo dei documenti e delle merci, rilascio delle merci. Ci sono due diverse procedure, una normale e una semplificata. La procedura normale di sdoganamento consiste nell'attribuzione ai prodotti di un regime doganale comunitario e nell'adempimento degli obblighi che ne derivano. La procedura semplificata consente di presentare, previa autorizzazione, la dichiarazione su di un documento commerciale, amministrativo, accompagnato da una dichiarazione semplificata dalla quale si

evincano almeno gli elementi per identificare la merce ed il regime doganale al quale si intende vincolarla.

**SPEDIZIONIERE DOGANALE:** vedi doganalista

**TARIC (TARIFFA INTEGRATA COMUNITARIA):** tariffa doganale applicata nella UE. Si basa sulla nomenclatura combinata e comprende, oltre alle aliquote dei dazi applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi, i dazi preferenziali che gravano sulle merci originarie dei paesi ai quali l'Unione Europea ha concesso un trattamento preferenziale e una serie di misure specifiche, quali sospensione temporanea dei dazi, contingenti, massimali.

**TEMPORANEA ESPORTAZIONE:** istituto doganale che prevede l'esportazione temporanea delle merci, le quali mantengono la loro condizione di merci comunitarie. Lo scopo è quello di sottoporre le merci comunitarie a determinate lavorazioni. Si tratta di una procedura molto utilizzata per permettere la lavorazione all'estero di merci, oppure per trasferire all'estero le merci da esporre in fiera. È importante anche in questo caso che le merci all'atto del rientro nel paese di origine siano riconoscibili, altrimenti si rende necessario il pagamento dei dazi. Non verificandosi una vendita non va emessa regolare fattura ma una fattura valida solo ai fini doganali (vedi anche perfezionamento passivo).

**TEMPORANEA IMPORTAZIONE:** consente l'importazione di merci nel territorio comunitario non destinate al consumo, ma alla sua trasformazione o all'utilizzo in prove di lavorazione, esentandole dal pagamento dei diritti doganali. La temporanea importazione può essere in esonero totale dai dazi (merci da sottoporre a esperimenti e dimostrazioni; mezzi sostitutivi di mezzi analoghi da riparare; materiale destinato ad essere utilizzato da amministrazioni pubbliche nelle zone di frontiera) e in esonero parziale dei dazi. Per ottenere l'esonero è necessario depositare in dogana, a titolo di cauzione, i diritti che graverebbero sulla merce se fosse importata definitivamente. Tale cauzione verrà restituita all'atto della riesportazione delle merci (vedi anche perfezionamento attivo).

**TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO:** regime doganale che consente la circolazione da una località all'altra del territorio della Comunità, di merci non comunitarie, senza che siano soggette a dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale, fino al raggiungimento della loro destinazione in Comunità. Per questo tipo di transito è utilizzato il certificato T1. Tale certificato può accompagnare le merci anche all'attraversamento di paesi terzi con i quali l'UE ha specifici accordi.

**TRANSITO COMUNITARIO INTERNO:** regime doganale che consente la circolazione da una località all'altra del territorio della Comunità, nonché in paesi EFTA, di merci comunitarie, senza essere soggette al pagamento di oneri doganali. Non si applica nel caso di merci trasportate interamente via mare o per via aerea. Si utilizza il certificato T2.

**TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE:** regime doganale che consente l'introduzione delle merci nel territorio della Comunità per essere sottoposte a lavorazione e trasformazione senza assolvere gli oneri doganali.

**VETTORE:** professionista o società che si prende carico del trasporto fisico delle merci per conto del titolare delle stesse.

**VISTO CAMERALE:** rilasciato dalla CCIAA su fatture e documenti necessari agli esportatori per espletare le loro attività commerciali con l'estero.

**VISTO DI CONGRUITÀ DEI PREZZI:** visto richiesto da alcuni paesi alle imprese esportatrici, che dichiara che i prezzi indicati sulla fattura sono effettivamente quelli praticati nel paese in cui si produce la merce. Il visto viene apposto dalla CCIAA, dopo aver verificato che il prezzo è effettivamente conforme.

**VISTO EX UPICA:** legalizzazione di documenti per l'esportazione a cura del funzionario camerale incaricato.

**ZONA FRANCA:** area che gode di un particolare regime fiscale. Le merci introdotte in zona franca si considerano come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, perciò, se si tratta di merci non comunitarie, non sono soggette ai dazi doganali e misure di politica commerciale all'importazione; se si tratta di merci comunitarie, beneficiano delle misure connesse alla loro esportazione.